

NOTA INFORMATIVA ANAGRAFE

Identificazione

I cani devono essere identificati entro 60 giorni dalla nascita a cura ed a nome del proprietario della mamma dei cuccioli e comunque prima di essere ceduti ad altri proprietari o detentori.

L'applicazione del microchip può essere eseguita presso L'ASL BI previo appuntamento o presso i Veterinari Liberi Professionisti autorizzati.

I costi sono a carico del proprietario e per quanto riguarda l'ASL sono riferiti alla D.G.R. 02/11/2004 n.29-13812 "Tariffe regionale per il rimborso delle spese di identificazione elettronica dei cani" che prevede la tariffa di:

1. identificazione con microchip di un cane singolo: 3,50 Euro;
2. identificazione con microchip di cucciolate: 3, 00 Euro per ogni cane;
3. prestazione di urgenza (tariffa aggiuntiva rispetto ai costi di cui ai punti 1 e 2): 15,00 Euro.
4. stabilire che l'identificazione con microchip di un cane già regolarmente tatuato, il cui tatuaggio risulti illeggibile, è effettuata dai Servizi Veterinari delle ASL senza alcun onere per il proprietario del cane.

In caso di identificazione di cani a seguito di mancato adempimento all'obbligo da parte del proprietario, si applica anche la tariffa di 20,00 euro come da D.G.R. 5/7/2004 n. 42-12939.

Cessione di un cane nato e identificato in Piemonte.

- Compilazione del modello "allegato 4" anagrafe canina (scaricabile dal sito <http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/guida-al-servizio-sanitario/animali-domestici>), in tre copie, datato, compilato e firmato dal cedente e dal nuovo proprietario (l'originale è da consegnare all'ASL, una copia segue il cane, la terza copia rimane al cedente);
- se la firma non viene apposta davanti all'incaricato dell'anagrafe canina, allegare fotocopia di carta d'identità e codice fiscale di entrambi i firmatari;
- la copia della scheda identificativa del cane (certificato di applicazione del microchip) deve seguire il cane in tutti i passaggi di proprietà.

Documenti necessari per la registrazione di cani provenienti da altre regioni

"Linee Guida relative alla movimentazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione ai sensi dell'Accordo 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione", accordo recepito in Regione Piemonte con Deliberazione Giunta Regionale 7 aprile 2014 n. 32-7387

Nel caso di animali di proprietà ceduti da privati, quando l'animale è stato identificato fuori dalla Regione Piemonte, entro 15 giorni dall'arrivo del cane in Piemonte occorre presentarsi all'Asl di residenza per la compilazione del modello allegato 2 anagrafe canina (scaricabile dal sito <http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/guida-al-servizio-sanitario/animali-domestici>), al quale occorre allegare:

1. documentazione rilasciata dall'ASL di origine del cane, attestante l'avvenuta registrazione del passaggio di proprietà
2. copia della scheda identificativa del cane (ossia certificato di applicazione del microchip) che deve seguire il cane in tutti i passaggi di proprietà.

Documenti necessari per la registrazione di cani introdotti in Piemonte da altri Stati

1 - per i cani provenienti da stati appartenenti alla Comunità Europea: entro 15 giorni dall'arrivo del cane in Italia - e prima di qualsiasi cessione - occorre presentarsi all'Asl per la compilazione del modello allegato 2 anagrafe canina (scaricabile dal sito <http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/guida-al-servizio-sanitario/animali-domestici>), esibendo il passaporto del cane, sul quale deve essere registrata l'avvenuta effettuazione di un vaccino antirabbico, fatto almeno 21 giorni prima dell'arrivo dell'animale.

2 - per i cani provenienti da paesi terzi (extra CE): entro 15 giorni dall'arrivo del cane in Piemonte - e prima di qualsiasi cessione - occorre presentarsi all'ASL per la compilazione del modello allegato 2 (scaricabile dal sito <http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/guida-al-servizio-sanitario/animali-domestici>), con la copia del certificato sanitario di accompagnamento del cane, che attesta l'avvenuta vaccinazione antirabbica effettuata sul cane nei tempi previsti (diversi per ogni Stato) e l'eventuale effettuazione della titolazione anticorpale (per maggiori informazioni consultare il sito:

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm).

L'Italia non accetta l'introduzione, da Stati Europei ed extra CE, di cani di età inferiore ai tre mesi e non validamente vaccinati nei confronti della rabbia, anche se in possesso di passaporto europeo. Si raccomanda di verificare sempre che sul passaporto o sul certificato sanitario, nell'apposita sezione, sia stata certificata tale vaccinazione.

Altri adempimenti

Il proprietario di un cane deve comunicare all'Anagrafe Canina, entro 15 giorni, la morte del proprio animale, la variazione di indirizzo di residenza o di indirizzo di detenzione; E' opportuno segnalare anche la variazione dei recapiti telefonici.

Lo smarrimento del proprio cane deve essere denunciato entro 3 giorni al Comando di Polizia Municipale del comune di residenza.

Link modulistica anagrafe:

<https://aslbi.piemonte.it/modulistica/#id=Servizio Veterinario Area A>